

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2021)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
(RUMOR)

di concerto col **Ministro delle Finanze**  
(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1975

### Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires e in Addis Abeba

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, con le leggi 19 luglio 1967, n. 597, e 24 dicembre 1969, n. 980, furono autorizzate le spese, rispettivamente, di lire 250.000.000 e di lire 450.000.000 per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires e in Addis Abeba.

Le somme stanziare si sono rivelate insufficienti durante il corso dei lavori.

Per quanto concerne la costruzione della nuova sede scolastica in Buenos Aires, la lievitazione dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché gli aumenti salariali disposti dal Governo argentino hanno costretto l'impresa costruttrice ad avvalersi di quanto disposto dall'articolo 14 del contratto a suo tempo stipulato ed a chiedere, pertanto, un aumento della somma pattuita.

Un'analoga richiesta è stata fatta dall'impresa costruttrice dell'edificio scolastico in Addis Abeba a causa della svalutazione della lira italiana rispetto al dollaro etiopico.

Onde far fronte alle nuove esigenze manifestatesi, le locali rappresentanze hanno fat-

to presente la necessità di integrare gli stanziamenti a suo tempo concessi con le somme di lire 40.000.000 per la costruzione dell'edificio scolastico in Buenos Aires e di lire 56.000.000 per la costruzione dell'edificio in Addis Abeba.

Il presente disegno di legge è inteso ad autorizzare le suddette integrazioni di spesa. Al relativo onere si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, utilizzando quota dell'accantonamento preordinato per il contributo al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), che andrà ad integrare lo stanziamento già esistente sul capitolo n. 5530 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974 (aperto appunto in attuazione della recente legge n. 768 del 1974, sull'acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di scuole italiane all'estero).

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 96.000.000 ad integrazione delle somme di cui alle leggi 19 luglio 1967, n. 597, e 24 dicembre 1969, n. 980, destinate al finanziamento dei lavori di costruzione delle nuove sedi scolastiche rispettivamente in Buenos Aires e in Addis Abeba.

## Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta al capitolo n. 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1975 concernente acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

All'onere relativo si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per l'utilizzo di dette disponibilità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.